

STATUTO

**MERCATO AGRICOLO -
ALIMENTARE - BARI -
SOCIETA ' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
IN SIGLA "M.A.A.B. S.C.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARI BA CORSO CAVOUR 2

Numero REA: BA - 191380

Codice fiscale: 02465930721

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-01-2025 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita ai sensi degli artt. 2602 - 2615-ter del codice civile, una Società a responsabilità limitata a scopo consortile, denominata **"MERCATO AGRICOLO-ALIMENTARE BARI - Società consortile a responsabilità limitata"** in sigla **"M.A.A.B. S.c.r.l."**.

Art. 2 - Sede

2.1. - La società ha sede legale in Bari all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del C.C..

2.2. - L'assemblea dei soci nei modi di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'Estero. La stessa assemblea disporrà l'eventuale trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato sub.2.1.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050).

Art. 4 - Oggetto

4.1. - La società si propone la costituzione e la gestione: di centrali agro-alimentari e ortofrutticole, di impianti di produzione, di trasformazione, di manipolazione, di stoccaggio, di conservazione e di refrigerazione, di selezione, di trattamento e confezionamento di prodotti all'interno del mercato agro-alimentare.

In particolare la società si propone l'acquisizione di aree nella Regione e la istituzione, costruzione e gestione in esse di centri agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge, nazionali e regionali.

4.2 Nell'ambito della propria attività la società potrà provvedere:

- alla produzione, acquisto e distribuzione di imballaggi, cesterie e prodotti per il confezionamento in genere, ricavati con l'impiego di materiale consentito dalle disposizioni sanitarie in materia;
- all'apprestamento di sistemi logistici per la movimentazione di merci e prodotti della filiera agroalimentare;
- all'acquisto in comune di materie prime e semilavorati;
- alla realizzazione di infrastrutture logistiche aventi la

funzione di piattaforme per la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti in ambito urbano;

- alla promozione dell'attività di vendita attraverso lo svolgimento di azioni pubblicitarie,l'espletamento di studi e ricerche di mercato,e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; nonchè attraverso adeguate strutture informatiche dirette alla conoscenza in tempo reale di "stocks",prezzi e flussi di tutti i prodotti trattati sul mercato;

- alla creazione di marchi e disciplinari di qualità;

- alla partecipazione a gare ed appalti;

- allo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica,di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

- alla gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

- alla consulenza,all'analisi,a prove e test di laboratorio su merci e prodotti;

- alla costruzione di impianti ricettivi per gli operatori di mercato;

- all'attuazione di ogni e qualsiasi altro servizio tecnico,economico ed amministrativo per conto dei soci ed ogni

altra iniziativa utile alla collettività per la economia del settore ove la società opera.

La società può, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari con enti e con privati che si rendano necessarie al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 5 - Requisiti dei soci.

5.1. - Sono ammessi alla società gli Enti ed organismi pubblici, soggetti privati collettivi, Istituti bancari ed Associazioni di categoria Imprenditoriali, che operano nel settore ortofrutticolo e agroalimentare, nonché tutti quegli organismi economici, pubblici e/o privati, che possano contribuire validamente al raggiungimento degli scopi della società. L'organo amministrativo a suo giudizio, potrà far partecipare alla società anche associazioni, enti finanziari e/o altre aziende pubbliche o private che comunque siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale.

Dovrà comunque essere assicurata agli Enti Pubblici una partecipazione non inferiore al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Art. 6 - Ammissione di soci.

6.1. - L'ammissione di soci avviene per cessione di

partecipazioni ovvero per sottoscrizione di aumento del Capitale Sociale inoptato. In entrambi i casi l'ammissione di nuovi soci è subordinata alla preventiva approvazione da parte dell'Organo Amministrativo al quale l'aspirante socio dovrà indirizzare specifica e circostanziata richiesta. L'aspirante socio è obbligato a fornire all'Organo Amministrativo tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria per valutare il possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente Statuto.

6.2. - Nella richiesta, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e del Regolamento nonché delle deliberazioni, già adottate dagli organi della società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

6.3. - Se la domanda di ammissione viene accolta, il nuovo socio deve provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo (e comunque prima dell'eventuale assemblea straordinaria) a versare le quote sociali ed eventuali altri oneri.

6.4. - L'Organo Amministrativo a tale scopo, al fine di facilitare l'ampliamento della base sociale, potrà proporre che l'aumento del Capitale Sociale sia riservato agli aspiranti soci ai sensi dell'art.2481 bis c.c., salvo il diritto di

recesso per i soci che non abbiano consentito alla decisione.

6.5 - Ciascun socio si impegna ai sensi dell'art.2603 n.3

C.C.:

a) ad agire in conformità degli accordi presi nei confronti della società o da quest'ultima nei confronti dei terzi;

b) a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa e a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società;

c) a mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società che non sia di pubblico dominio.

d) al rispetto del regolamento.

Art. 7 - Natura della società e contribuzioni.

La società ha scopo mutualistico e non lucrativo. La sua gestione non dovrà portare al conseguimento, nè tantomeno alla distribuzione, di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali sopravvenienze attive ed eventuali plusvalenze costituiranno un minor costo di gestione. Tutti i costi e le spese di gestione della società, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, saranno a

carico totale dei consorziati in proporzione alla loro quota di partecipazione.

I soci dovranno versare le quote annuali per la copertura di tutti i costi di gestione sulla base del bilancio di esercizio predisposto dall'Organo Amministrativo alla fine di ogni esercizio sociale e approvato dall'assemblea.

In ogni caso, l'organo amministrativo stabilirà annualmente entro il 31 dicembre per l'anno successivo, la quota di partecipazione minima obbligatoria per ogni impresa, salvo ulteriore conguaglio necessario alla totale copertura dei costi di gestione come sopra evidenziato.

Art. 8 - Capitale sociale

8.1 - Il capitale sociale sottoscritto è fissato in
euro 36.943.368,00

(trentaseimilioneinovecentoquarantatremilatrecentosessantotto/zero)

diviso in partecipazioni a' sensi dell'articolo 2468 C.C..

Le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

8.2 - Le partecipazioni sociali sono trasferibili previo consenso dell'Organo Amministrativo, fatta salva la condizione che agli Enti Pubblici sia assicurata la partecipazione maggioritaria di cui all'art.5.

8.3 - Nel caso di consenso affermativo e quindi di trasferibilità della partecipazione, gli altri soci avranno diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute.

8.4. - Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite l'Assemblea potrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendone le modalità e i termini, salvo quanto stabilito dal codice civile in materia.

Art. 9 - Esercizio sociale e bilancio

9.1. - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

9.2 - L'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa a norma di legge, che devono essere discussi ed approvati dall'assemblea dei soci.

9.3 - Fermo restando che la società, avendo scopo consortile non si propone finalità di lucro, le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:

- il 5% alla riserva legale sino a che abbia raggiunto il limite di legge;
- la restante parte potrà essere destinata, secondo quanto stabilito dall'assemblea, a riserva straordinaria.

E' comunque esclusa la distribuzione degli utili ai soci.

Art. 10 - Organi della società.

10.1 - Sono Organi della società:

- L'Assemblea dei soci;
- L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, e
il suo Presidente;
- L'organo di controllo.

Art. 11 - Decisioni dei soci - Assemblea

Le decisioni dei soci sulle materie comunque riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, o in ogni caso sugli argomenti sottoposti alla loro attenzione nei termini di legge, vengono assunte con metodo collegiale.

A tal fine l'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo pec, fax o con lettera raccomandata, anche a mano, recapitata ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera devono essere indicati il luogo - anche fuori della sede sociale, purchè in ambito U.E. - il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea è validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e

sussistono le altre condizioni di legge.

E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per audio-videoconferenza a condizione che:

- tutti i partecipanti possano essere identificati e ne possa essere verificata la legittimazione ad intervenire;
- il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di Presidenza, possa sia regolare lo svolgimento dell'adunanza, che constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione, ricevere e trasmettere documenti, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione simultanea degli stessi;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Adunanza dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul

relativo libro.

Art.12 Possono intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei Soci.

Ogni socio,mediante delega scritta,può farsi rappresentare sia da un altro socio,sia da un terzo,purchè non dipendente o facente parte dell'organo amministrativo o di controllo della società o di società da questa controllate.La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

Art.13

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di loro assenza o di loro impedimento l'assemblea eleggerà il proprio presidente.

Il presidente propone la nomina,tra gli intervenuti,di un segretario,a meno che il verbale debba essere redatto da un Notaio.

ART.14

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci le loro dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, regolarmente prese in

conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art.15

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Per motivi eccezionali o quando particolari esigenze attinenti alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio L'Assemblea, inoltre, può essere convocata ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la destinazione a riserva degli eventuali utili;
- la nomina dell'amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, nonché la determinazione del loro compenso;
- la nomina, ove esistente, dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del medesimo, nonché la determinazione del loro compenso;
- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- le decisioni relative ad operazioni che comportino una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante
modificazione dei diritti dei soci;

- lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e
la determinazione dei loro poteri;
- la deliberazione su ogni altra materia ad essa riservata per
legge o per disposizione del presente statuto.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà
del capitale sociale ed in seconda convocazione, qualsiasi sia
il capitale presente e delibera validamente, con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza
assoluta dei presenti, calcolata per quote.

In ogni caso per le delibere riguardanti le modificazioni
dell'atto costitutivo ed il compimento di operazioni che
comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale
o una modificazione dei diritti dei soci, sarà necessaria sia
in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento
(51%) del capitale sociale.

Art. 16 - Organo Amministrativo.

16.1. - La società è amministrata da un Amministratore Unico.
Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, secondo i

criteri stabiliti dalla legge, la società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri. In questo caso la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n.120 (Principio di equilibrio di genere). Gli amministratori devono essere non soci e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge con specifico riferimento alle società partecipate da enti pubblici. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. La durata della carica è fino a revoca o per il periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina.

16.2. - In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

16.3. - E' ammessa la rieleggibilità.

16.4. - Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione

procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

16.5. - La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

16.6. - Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario anche estraneo.

16.7 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente nella sede sociale, straordinariamente altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario.

Esso si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal presidente del Collegio Sindacale se nominato.

Il consiglio viene convocato a mezzo telegramma, o raccomandata e/o fax da spedirsi almeno cinque giorni liberi

prima della data dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della data dell'adunanza.

A richiesta del Consiglio potranno partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Direttore Generale se nominato della Società Consortile e consulenti esterni.

16.8. - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la maggioranza dei presenti.

Art. 17 - Poteri dell'Organo Amministrativo.

17.1. - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che per legge o per Statuto, sono demandati all'Assemblea dei soci.

17.2. - Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati.

Art. 18 - Rappresentanza Sociale.

18.1. - La firma e la rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi, spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice

Presidente o a ciascun Amministratore Delegato, se nominati.

18.2. - Il Consiglio può, oltre che delegare parte dei suoi poteri e attribuzioni al Presidente, al Vice-Presidente e agli Amministratori Delegati, conferire speciali incarichi a singoli amministratori o a direttori della società anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni ed i poteri a norma di legge.

Art. 19 - Organo di controllo.

19.1. - La gestione della Società è controllata da un Collegio di tre Sindaci effettivi, oltre due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge, e/o da un Revisore, iscritto nell'apposito albo a norma di legge.

Art. 20 - Recesso del socio.

20.1. - Oltre ai casi previsti dalla legge può recedere dalla Società il socio che abbia perso i requisiti richiesti dall'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o che ne faccia esplicita richiesta all'Organo Amministrativo.

20.2. - Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che legittimino il recesso ed a provvedere conseguentemente.

20.3. - Il recesso deve essere comunicato all'Organo

Amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno tre mesi della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

20.4. - Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono essere comunque adempiuti.

Art. 21 - Esclusione del socio.

21.1. - L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) si sia reso insolvente;
- b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente Statuto, e delle deliberazioni della Società;
- c) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) abbia perso anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- e) non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti ivi inclusi i Regolamenti.

21.2. - La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui e' stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma

del legale rappresentante della Società.

21.3 - La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale di cui all'art. 25. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione, trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

21.4. - Al socio escluso spetta la sola quota di partecipazione al capitale sociale.

Art. 22 - Liquidazione della quota.

22.1. - Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2482, la riduzione del Capitale Sociale avrà luogo sia mediante liberazione dei soci all'obbligo dei versamenti ancora dovuti sia mediante rimborso del capitale ai soci nei limiti ammessi dalla vigente normativa.

Art. 23 - Scioglimento.

23.1. - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

Art. 24 - Regolamenti Interni.

24.1 - Al fine di una migliore disciplina delle operazioni sociali o dei rapporti dei soci tra di loro e/o nei confronti della società e dei suoi Organi il Consiglio di Amministrazione predispone uno o più regolamenti interni da

approvarsi dall'Assemblea.

Art. 25 - Controversie.

25.1. - Qualsiasi controversia sia per l'interpretazione che per l'esecuzione del presente Statuto, sarà decisa da tre arbitri amichevoli compositori esonerati da ogni vincolo di procedura, nominati dal Presidente del Tribunale di Bari, il quale provvederà anche a nominare il Presidente del Collegio Arbitrale.

Art. 26 - Rinvio alle disposizioni del codice civile.

26.1. - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.